

**Legge 8 agosto 1995, n. 335.  
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.**

---

..... OMISSIONES.....

**Art. 2.  
(Armonizzazione)**

..... OMISSIONES.....

26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minima di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

..... OMISSIS.....

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.

**D.M. 2 maggio 1996, n. 282 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n. 335 <sup>(2) (1/circ)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 16 maggio 2001, n. 104; Circ. 29 marzo 2004, n. 55.

---

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera *a*), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;

Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, l'applicazione esclusiva delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 2, comma 32, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla [legge 9 marzo 1989, n. 88](#), del [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479](#), e alla [legge 2 agosto 1990, n. 233](#), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;

Visto l'art. 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'art. 4 del [decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166](#), che differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#) e regolamenta in materia contributiva;

Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 2, comma 32, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), per la disciplina di tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di specificità delle attività considerate, spesso caratterizzate da precarietà e dalla esiguità del reddito prodotto, e dall'altra dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela ai soggetti già in età avanzata rispetto alla soglia anagrafica di determinazione della quiescenza lavorativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non è meramente ripetitivo del disposto dell'art. 2, comma 29, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), ma concerne l'aliquota di computo di cui all'art. 1, comma 8, della legge stessa;

Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il rilievo avanzato dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che già sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria presso diversa gestione obbligatoria;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;

Adotta il seguente regolamento:

---

-----

---

1. 1. Ai sensi della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#) <sup>(2)</sup>, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla [legge 2 agosto 1990, n. 233](#) <sup>(3)</sup>. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta [legge n. 335 del 1995](#) <sup>(2)</sup>, è stabilita nella misura del 10 per cento.

2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla [legge n. 233 del 1990](#)<sup>(4)</sup>, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della [legge 12 agosto 1962, n. 1338](#)<sup>(4)</sup>, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della [legge n. 335 del 1995](#)<sup>(5)</sup>.

3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

---

[\(2\)](#) Riportata al n. A/XXXV.

[\(3\)](#) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(2\)](#) Riportata al n. A/XXXV.

[\(4\)](#) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(4\)](#) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(5\)](#) Riportata al n. A/XXXV.

---

**2.** 1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla [legge n. 233 del 1990](#)<sup>(4)</sup> e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.

2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

---

[\(4\)](#) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**3. 1.** Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla [legge n. 233 del 1990](#) <sup>(4)</sup> hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della [legge n. 335 del 1995](#) <sup>(5)</sup>.

---

[\(4\)](#) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(5\)](#) Riportata al n. A/XXXV.

---

**4. 1.** Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della [legge n. 335 del 1995](#) <sup>(5)</sup>:

- a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
- b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della [legge 5 marzo 1990, n. 45](#) <sup>(6)</sup>.

---

[\(5\)](#) Riportata al n. A/XXXV.

[\(6\)](#) Riportata al n. E/XXII.

---

**5. 1.** Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

---

---